



Consiglio regionale della Calabria

proposta di legge regionale recante:

“Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 41 “Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione di Bergamotto. Disciplina del Consorzio del Bergamotto”, pubblicata sul BUR n. 19 del 16 ottobre 2002, supplemento straordinario n. 1”.

di iniziativa dei consiglieri

F.to Gianluca Gallo

F.to Katya Gentile

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Consorzio del Bergamotto è organismo di diritto pubblico che riunisce i produttori di bergamotto che ne facciano richiesta, intesi come conduttori agricoli a qualsiasi titolo dei terreni coltivati a bergamotto rientranti nel territorio delimitato nell'art. 3 del disciplinare approvato dalla Commissione Europea all'atto del riconoscimento della DOP "Bergamotto di Reggio Calabria. Olio essenziale". La disciplina del Consorzio è stabilita dalla Legge Regionale n. 41 del 14 ottobre 2002, recante "Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione di Bergamotto. Disciplina del Consorzio del Bergamotto". Il Consorzio del Bergamotto ha come finalità, dunque, la promozione, l'incremento e la valorizzazione della produzione dell'essenza e di ogni altro derivato del bergamotto, nell'interesse dei produttori di bergamotto.

L'art. 5 della medesima legge stabilisce che sono Organi del Consorzio: 1) l'Assemblea dei soci; 2) il Consiglio di Amministrazione; 3) il Presidente; 4) il Collegio Sindacale.

L'art. 9 prevede che il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra gli iscritti all'albo dei Revisori dei conti. Uno dei membri effettivi è nominato dalla Giunta regionale ed ha la funzione di Presidente, gli altri sono nominati dall'Assemblea dei Soci, la quale ne determina anche gli emolumenti, fra le persone estranee al Consorzio.

Dall'esame del comma 1 dell'art. 9 della suddetta Legge Regionale n. 41/2002, si è rilevato che questa norma si pone in contrasto con quanto stabilito con il comma 1 dell'art. 13 ("Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali") della L.R. n. 69/2012 ("Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013"), il quale stabilisce che Enti strumentali, Istituti, Agenzie, Aziende e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, devono provvedere all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di amministrazione, di indirizzo e di vigilanza, siano costituiti in forma monocratica. Il comma 2 dell'art. 13 dispone, poi, che gli Organi di controllo dei medesimi Enti siano costituiti in forma monocratica, da un Revisore effettivo ed uno supplente.

La norma in questione non è stata applicata al Consorzio del Bergamotto, certamente compreso nell'ampio novero di Enti inclusi al comma 1 dell'art. 13 della L.R. n. 69/2012, in quanto si è ritenuto che la disciplina contenuta nella L.R. n. 41/2002 relativa alla composizione ed alla formazione degli Organi di amministrazione, di indirizzo e di controllo del Consorzio assumesse connotati di specialità, derivanti dalla peculiare struttura associativa del Consorzio, dalla natura elettiva e rappresentativa dell'Organo di indirizzo e di amministrazione, nonché dalle specifiche disposizioni che prevedono la nomina di rappresentanti del Consiglio Provinciale e Regionale in seno al Consiglio di Amm.ne (art. 7, lett. b e lett. c) e la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori da parte della Giunta Regionale (art. 9).

Inoltre, in presenza di siffatte previsioni, che attribuiscono alla Provincia (ora Città Metropolitana) e alla Regione il potere di nomina di alcuni componenti degli Organi consortili, l'obiettivo cui tendono le disposizioni dell'art. 13, comma 1 e 2, L.R. n. 69/2012, ovvero di assicurare che gli Organi di amministrazione, di indirizzo e di vigilanza, e gli Organi di controllo, siano costituiti in forma monocratica, non è apparso attuabile, atteso che il Consorzio non può, mediante il solo esercizio dell'autonomia statutaria, incidere sul potere di nomina di componenti degli Organi consortili collegiali che specifiche norme di Legge regionale attribuiscono ad altri Enti pubblici.

In ogni caso, al fine di realizzare un contenimento dei costi, si ritiene opportuno stabilire che l'incarico di componente del Consiglio di amministrazione è svolto a titolo gratuito.

Detto questo, tuttavia, per quanto riguarda la nomina e la composizione del Collegio di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 41/2002, si ritiene necessario provvedere alla riduzione

del numero dei membri del Collegio dei Revisori (oggi ben cinque) che, così come previsto dal comma 2 dell'art. 13 della L.R. n. 69/2012, potrebbe essere costituito in forma monocratica, considerate, non ultimo, le dimensioni modeste del Bilancio dell'Ente da sottoporre a vigilanza e che per gli Enti Strumentali regionali, di dimensioni ben maggiori, l'Organo in questione è composto in forma monocratica. Ciò al fine di contribuire, così facendo, al perseguimento di quelle finalità di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica sottese alla L.R. n. 69/2012 e a tutta la legislazione statale e regionale intervenuta negli ultimi anni in tema di "spending review" e contenimento della spesa.

Ai fini di cui sopra, pertanto, con la presente proposta di legge, costituita da quattro articoli, si interviene sul testo della Legge Regionale n. 41 del 14 ottobre 2002, modificando opportunamente l'art. 5, sostituendo le parole "Collegio Sindacale" con le parole "Organismo di Revisione dei conti", e, soprattutto, l'art. 9, il quale, nella nuova versione del comma 1, prevede che l'Organismo di Revisione dei conti è costituito in forma monocratica ed è composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dalla Giunta regionale, scelte fra persone estranee al Consorzio iscritte nel registro dei Revisori legali di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, istituito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 144 del 20 giugno 2012, per la durata di anni tre.

Si prevede, inoltre, che il compenso del componente supplente dell'Organismo di Revisione è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del Revisore effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.

La proposta di modifica prevede, infine, che l'indennità annua spettante al membro effettivo dell'Organismo di revisione dei conti è commisurata all'indennità annua spettante al membro effettivo dell'Organismo di revisione dei conti dell'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), pari ad euro 4.000,00 annue, al lordo delle ritenute di legge (art. 12, comma 6, Statuto ARCEA). L'indennità, come corrisposta, è da intendersi comunque comprensiva del rimborso delle spese a qualsiasi titolo. Attualmente per il collegio dei revisori la spesa complessiva lorda ammonta ad euro 9.422, per cui con la modifica che si propone si realizza un consistente abbattimento.

Relazione tecnico finanziaria

Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle risorse autonome del bilancio regionale trattandosi di norme aventi carattere ordinamentale. Ne consegue l'invarianza finanziaria della proposta di legge a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 è indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “Annuale, P “Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1: Oneri finanziari

Articolo	Descrizione	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma ordinamentale che sostituisce al collegio sindacale l’Organismo di revisione dei conti.	//	//	0,00 €
Art. 2	Norma ordinamentale che stabilisce la gratuità delle cariche di componente del Consiglio di amministrazione.	//	//	0,00 €
Art. 3	Norma ordinamentale che disciplina l’Organismo di revisione e determina il compenso spettante.	//	//	0,00 €
Art.4	Norma che prevede la neutralità finanziaria della legge.	//	//	0,00 €
Art. 5	Dispone l’entrata in vigore della legge	//	//	0,00 €

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 2002, n. 41 “NORME PER LA SALVAGUARDIA DELLA COLTURA E DELLA QUALITA’ DELLA PRODUZIONE DI BERGAMOTTO. DISCIPLINA DEL CONSORZIO DEL BERGAMOTTO”.

Art. 1

(Modifiche all’art. 5 della Legge Regionale 14 ottobre 2002, n. 41 del)

1. Al numero 4) del comma 1 dell’art. 5 della Legge Regionale n. 41 del 14 ottobre 2002, le parole “il Collegio Sindacale”, sono sostituite con le parole “l’Organismo di Revisione dei conti”.

Art. 2

(Integrazioni all’art. 7 della legge Regionale 14 ottobre 2002, n. 42

1. All’art. 7 della Legge regionale n. 41 del 14 ottobre 2002, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

“10) L’incarico di componente del Consiglio di Amministrazione è svolto a titolo gratuito.”

Art. 3

(Modifiche all’art. 9 della Legge Regionale n. 41 del 14 ottobre 2002)

1. Il comma 1 dell’art. 9 della Legge Regionale n. 41 del 14 ottobre 2002, è sostituito dal seguente:

“L’Organismo di Revisione dei conti è l’Organo di controllo del Consorzio, costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dalla Giunta Regionale tra gli iscritti nel registro dei Revisori legali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, istituito con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 20 giugno 2012, n. 144, per la durata di anni tre.”

2. Il comma 2 dell’art. 9 della Legge Regionale n. 41 del 14 ottobre 2002, è sostituito dal seguente:

“L’indennità annua spettante al membro effettivo dell’Organismo di Revisione dei conti è commisurata all’indennità annua spettante al membro effettivo dell’Organismo di Revisione dei conti dell’Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), pari ad euro 4.000,00 annue al lordo delle ritenute di legge. L’indennità, come corrisposta, è da intendersi comunque comprensiva del rimborso delle spese a qualsiasi titolo. Il compenso del membro supplente è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del membro effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa e previa decurtazione della medesima somma al Revisore effettivo.”

3. All’inizio del comma 3 le parole: “Il Collegio Sindacale” sono sostituite con le parole: “L’Organismo di Revisione dei conti”.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.